



Fascicolo n° 3/2025

Data di pubblicazione: 14/07/2025

Autore: Antonino Spadaro*

**Identità “costituzionale” e identità “nazionale”:
non sempre *simul stabunt* e non sempre *simul cadent* ****

«La questione non è, come la porge Amleto, “essere o non essere” bensì appartenere o non appartenere: *to belong or not to belong, that is the question*».

M. PROUST, *Alla ricerca del tempo perduto*, 1921-22, Milano, Mondadori, 2024

Sommario: 1. Premessa: *esistenza, appartenenza, identità*. – 2. Identità “individuali” e identità “collettive”; identità collettive “particolari” e identità collettive “generalì”. – 3. Identità collettive generali “escludenti” e identità collettive generali “includenti” (tendenzialmente proprie dello Stato costituzionale). – 4. Costituzionalismo (“universalista”) *versus* nazionalismo (“particolarista”). – 5. Identità “costituzionale” e identità “nazionale”: una convivenza necessaria, ma difficile. – 6. L’Unione Europea quale possibile *identità costituzionale* “non nazionale”, ma *trans-nazionale*? – 7. I termini/concetti di Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato e Repubblica nell’ordinamento costituzionale – 8. Un’ultima digressione: opinione pubblica, coscienza sociale e... Nazione.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università Mediterranea di Reggio Calabria.

** Relazione tenuta alla Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 15 maggio 2025 (PRIN *Identitarian Public Law*, Pisa-Bologna-Foggia-Siena). Il testo, riproducendo la versione esposta, ha natura discorsiva ed è corredato da un ridotto apparato di note bibliografiche e di approfondimento.

1. Premessa: *esistenza, appartenenza, identità*.

La comunicazione mediatica ci sommerge giornalmente di parole, talvolta nuove. Fra queste, il classico termine – e dunque il concetto – di “identità” è probabilmente uno dei più complessi e controversi da definire. Non proverò, dunque, a delinearne con precisione un significato, che sembra comunque sfuggente. Affidandomi, con una certa audacia, alla “precomprensione” (*Vorverständnis*) comune¹, lo darò invece per scontato, limitandomi a poche considerazioni introduttive.

Innanzitutto è difficile negare, sul piano semplicemente logico, che una autentica relazione fra soggetti *diversi* esiga necessariamente il previo e pieno riconoscimento delle rispettive *identità*: se ci sono “diversi”, infatti, è perché ci sono “identità” che si confrontano. E, se il confronto deve essere fruttuoso, le identità devono essere autentiche e vanno conosciute bene.

L’identità è generata nell’individuo da un sentimento di “appartenenza”: si può avere la consapevolezza di essere e la percezione di “esistere” solo se si sente di “appartenere”. L’appartenenza permette al singolo di non sentirsi come una monade isolata, ma connesso ad altri simili a lui, facendolo sentire parte di un tutto, con lo *status* di “consociato”. Se c’è un’“identità”, infatti, c’è necessariamente anche “unità”: del resto, non a caso la tradizionale filosofia tomista sostiene che il contrario di *unità* non è *diversità*, ma “divisione”. L’unità, quindi, non va confusa con l’omologazione e – a ben vedere – può realizzarsi solo fra più soggetti non esattamente identici che evidentemente non si contrappongono, ma entrano in relazione armonica trovando significativi punti di convergenza/riconoscimento. Infine, solo il concetto di identità permette di riconoscere le diversità, impedendo di schiacciare le alterità in un appiattimento annichilente e avvilito.

Forse si dirà che questi semplici assunti costituiscono un magro risultato, ma è quanto basta per non scivolare nel relativismo solipsistico dell’incomunicabilità sociale, che del resto è incompatibile con la stessa idea di diritto. In questo senso, dunque, potremmo dire non solo che *ubi societas, ibi ius*, ma anche: *ubi societas, ibi alteritas* e, di conseguenza, *ubi alteritas, ibi ius*.

Da ultimo, è un dato di fatto che esistano identità (storiche, religiose, culturali, politiche, ecc.) diverse, fra le quali per ciò stesso è inevitabile che possano instaurarsi relazioni di natura “conflittuale”: quel che conta, almeno dal punto di vista giuridico-costituzionale, è che i conflitti (anche identitari) non siano violenti, come altrove ho cercato di argomentare².

2. Identità “individuali” e identità “collettive”; identità collettive “particolari” e identità collettive “generali”.

Procedendo per gradi, in questa sede va soprattutto distinta l’idea di identità *individuale* da quella di identità *collettiva* e, per quanto qui abbia maggiore e più pregnante rilevanza la seconda, non

¹ Cfr. J. ESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto* (1972), Napoli, ESI, 2010, spec. 132 ss.

² Sia consentito rinviare al mio *Non violenza e Costituzione. Lezioni di “Dottrina dello Stato”*, Torino, Giappichelli, 2024.

può sottacersi l'estrema importanza della prima per il costituzionalismo. Non si ricorda mai abbastanza che il costituzionalismo è una corrente di pensiero liberaldemocratica e... “personalista”. Infatti, non occorre richiamare il divieto della clonazione umana (Protocollo addizionale della Convenzione di Oviedo, 12-01-1998, n. 168), per sottolineare che l'unicità/irripetibilità di ciascun essere umano è un dato incontrovertibile di cui prendere atto: del resto e al di là delle inevitabili differenze legate al contesto storico-culturale di specifica formazione individuale, anche due gemelli omozigoti rimangono comunque “diversi”, non foss'altro per la differenza di corteccia cerebrale. In breve, il riconoscimento del primato dell'“individuo”, non come monade isolata ma segnatamente nella sua dimensione relazionale (persona), costituisce una pietra miliare almeno nel (e del) Diritto costituzionale occidentale, non a caso fondato sul principio di *dignità della persona umana*, concetto certamente indeterminato – *unbestimmte begriff* per definizione – ma tutt'affatto inutile.

Si coglie bene la rilevanza “giuridico-costituzionale” del concetto di *identità individuale* anche solo riflettendo sul mero profilo “psicologico” della nozione di identità, intesa come consapevolezza di sé quale soggetto distinto dagli altri che, dunque, sotto questo aspetto prescinde dalla condizione fisica, materiale, coincidendo piuttosto con la percezione profonda del sé, tant'è che è possibile, per esempio, distinguere il sesso morfologico (di nascita, anagrafico) da quello psicologico (acquisito). La *dignità* della persona – di cui l'*identità* costituisce un aspetto decisivo, anzi fondante – costituisce il pilastro del diritto costituzionale soprattutto occidentale.

Ma è sul concetto di *identità collettiva* che in questa sede occorre soffermarsi.

E, qui giunti, bisogna riconoscere che si incontrano le maggiori difficoltà, non solo per l'inevitabile intersecarsi di piani diversi di analisi (psicologica, sociologica, storica, giuridica, ...), ma per l'esistenza di molteplici “tipi” di *identità collettive*: alcune specifiche o “particolari” (religiose, ideologiche, politiche...), altre a più ampio raggio o “generalì” (Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato, Repubblica...), a ben vedere tutte costituzionalmente rilevanti, seppure in modo diverso³.

3. Identità collettive generali “escludenti” e identità collettive generali “includenti” (tendenzialmente proprie dello Stato costituzionale).

Una volta distinte, seppur sommariamente, le identità *individuali* da quelle *collettive* e, a loro volta, queste ultime in *particolari* e *generalì*, bisogna prendere atto che anche le identità collettive generali, nonostante la dimensione più ampia che le caratterizza, possono essere – o sembrare, come subito si cercherà di chiarire – *escludenti* oltre che *includenti*.

³ Per una prima disamina di questi termini, cfr. il mio *Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato, Repubblica: il soggetto è lo stesso, ma i termini sono “sempre” fungibili, ossia sinonimi in senso stretto?*, in *federalismi.it*, n. 8/2023, 103 ss. Non si accenna, in questo lavoro, alle vecchie “identità degli Stati pre-unitari”, né alle attuali “identità regionali”. Per la verità, anche queste ultime – insieme alle “identità delle minoranze linguistiche” – hanno rilievo costituzionale, ma probabilmente, fra quelle regionali, solo l'identità del Veneto, per ragioni storico-linguistiche e per alcuni tratti, potrebbe essere accostata a un'“identità nazionale”.

Ovviamente non stupisce una naturale conflittualità fra le identità collettive “particolari” e una conseguente, intrinseca, *non inclusività* di gran parte delle stesse: per esempio, il partito fascista italiano, o nazionalsocialista tedesco, o comunista sovietico sono tipiche espressioni di uno Stato-partito (*ParteienStaat*), che dunque *esclude* la possibilità di “altre identità” particolari partitiche, proprie invece degli Stati costituzionali pluralisti e dunque pluripartitici (*Staatparte*). Così pure, alcune identità particolari religiose tenderanno ad *escludere* la possibilità di altri culti, e comunque la facoltà per i cittadini di scegliere liberamente una religione (reato di apostasia), come accade per esempio negli Stati islamici rigidamente confessionali qual è per esempio l’Arabia Saudita. Insomma, non stupisce più di tanto che (non tutte, ma almeno) alcune identità “particolari” siano – proprio per la loro natura particolare – non includenti, anzi *escludenti*. In linea di massima, il carattere escludente riguarda soprattutto il confronto fra identità particolari *omogenee* (per es.: partito con partito, religione con religione), ma potrebbe riguardare anche identità particolari *eterogenee* (per es.: il neo-paganesimo del partito nazista era, di fatto incompatibile con le religioni)⁴.

Può invece lasciare perplessi, forse, quanto si accennava all’inizio di questo §, ossia che anche le identità collettive che abbiamo definito “generali” – proprio per la loro pretesa di affermarsi in modo dichiaratamente più ampio ed esteso – possano manifestarsi (o apparire) come *non includenti*. Ma è possibile: un’identità collettiva “generale” come la *patria* è, sì, molto più inclusiva di un’identità collettiva “particolare” come un *club sportivo locale*, ma nel confronto fra due analoghe identità collettive “generali” emerge la non inclusività: infatti, se è possibile avere una doppia cittadinanza, è ben più difficile – con l’eccezione cui si accennerà nel § 6 – appartenere a due, o più, “patrie”.

In genere, valgono due principi per tutte le identità collettive:

a) la loro tendenziale incompatibilità, sia fra quelle particolari (es.: il tifo per il Napoli è incompatibile con il tifo per la Juventus), sia fra quelle generali (es.: una religione è alternativa ad un’altra, pena l’eclettismo religioso);

b) ferma restando la ricordata tendenziale incompatibilità, come si vedrà meglio nel prossimo §, solo nello Stato costituzionale esse però “convivono” e solo nello Stato costituzionale è possibile “scegliere” fra identità diverse (es.: scelgo la squadra per cui tifare, il partito cui iscrivermi o la religione cui aderire).

In realtà, forse è non tanto giusto parlare equivocamente di identità collettive generali *non includenti* (o, peggio, escludenti). Credo che sia più corretto dire semmai – almeno per quelle di rilevanza costituzionale – che possono avere una pregnanza semantica “più” (Paese, Stato, Repubblica) o “meno” (Italia, Patria, Nazione) includente. Per questo tipo di identità collettive generali, insomma, si tratta piuttosto di riconoscere l’esistenza di diversi “gradi”, maggiori o minori, di inclusività, attuale o potenziale. In questo senso, per esempio, il termine/concetto di “cittadinanza” – che, in sé, non è neutro, ma apparentemente *escludente* – esprime bene l’elasticità dell’idea che

⁴ In realtà, il tema è più complesso di quanto sia possibile, in questa sede, affrontarlo e le esemplificazioni qui proposte non lascino intendere: per esempio, per un verso, la religione è un’identità collettiva *particolare*, ma – per un altro verso – in genere le religioni potrebbero essere considerate “anche” quali identità collettive *generali*, transcendendo le stesse patrie nazionali.

qui si cerca di esporre: infatti, solo la concreta definizione giuridica del singolo ordinamento permette di capire se esso sia realmente escludente o se, invece, da esso possa discendere una non trascurabile *inclusività*⁵.

La tesi che qui si sostiene è che appunto, a differenza delle identità particolari, “tutti” i termini/concetti che richiamano le identità collettive generali, proprio per l'intrinseca natura che le caratterizza, sono – o dovrebbero essere – *tendenzialmente* inclusive, seppure in grado diverso e a seconda della “forma” di Stato. Per l'114 Cost., I c., della Costituzione italiana novellata nel 2001, lo Stato è soltanto uno degli enti costitutivi della Repubblica, ma – dal punto di vista della teoria generale della Costituzione (e come si vedrà meglio nei prossimi §§) – il generico termine *Stato* costituisce la macro-categoria linguistica che ricomprende tutte le altre identità collettive generali prima ricordate (Italia, Patria, Nazione, Paese, Repubblica). In questo senso, solo lo *Stato costituzionale* costituisce l'ideal-tipo universale dove non solo le identità collettive generali ricordate, ma anche tutte le altre identità collettive minori o particolari (ideologie, partiti, religioni, ecc.) perdono, o comunque attenuano fortemente, la loro tendenza non inclusiva, dovendo invece “convivere” le une con le altre.

In conclusione, salvo il caso residuale della repressione di fenomeni dichiaratamente eversivi/violenti, il binomio oppositivo *identità/diversità* “nello” Stato costituzionale deve/dovrebbe manifestarsi comunque in modo tendenzialmente armonico, tant'è che può essere declinato in molte forme, ma sempre in modo non violento o “inclusivo”: per esempio, *identità* come diritto democratico di prevalenza della maggioranza (linguistica, culturale, politica, ecc.), ma contemporaneamente *diversità*, sotto forma di contestuale tutela della minoranza (linguistica, culturale, politica, ecc.).

4. Costituzionalismo (“universalista”) versus nazionalismo (“particolarista”).

È vero che i confini definitivi dei termini prima ricordati talvolta sono labili, a maggior ragione laddove essi richiamano concetti indeterminati, ma è ancor più vero, come si ricordava, che i “vocaboli” che esprimono “identità collettive generali” (Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato, Repubblica) sono, o dovrebbero essere – *almeno nello Stato costituzionale*, ossia liberaldemocratico e personalista – quale più e quale meno, comunque “inclusivi”. Ciò perché ciascuno di essi si colloca nel quadro, e va interpretato alla luce, del fenomeno culturale che chiamiamo “costituzionalismo”, il quale trascende abbondantemente i singoli ordinamenti: dunque i singoli Stati, le singole Patrie, le singole Nazioni, i singoli Paesi, le singole Repubbliche (e pure le singole monarchie, almeno negli Stati costituzionali).

Per quanto sull'idea/concetto di Nazione in senso stretto non manchino le diatribe⁶, non si può negare che le *identità nazionali* comunque esistano e spesso, anche se non sempre, coincidano

⁵ Nell'immensa bibliografia sul punto, segnalo soltanto due bei lavori con la cui impostazione mi trovo in maggiore sintonia, anche ai fini del presente contributo: A. RAUTI, *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali*, Napoli, ES, 2020 e A. PANZERA, *La cittadinanza come diritto e come problema nello Stato costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2024, 19 ss.

con gli Stati. In linea di massima, infatti, le *costituzioni* dei singoli Stati sono atti eminentemente “nazionali”, mentre il *costituzionalismo* è una corrente di pensiero giuridico-politico squisitamente “transnazionale”, anzi può dirsi che il costituzionalismo è – per definizione – un fenomeno “cosmopolitico”⁷, tant’è che lo Stato costituzionale – prevedendo pluralisticamente la convivenza fra identità culturali diverse – è anche uno Stato *trans-* o *inter-culturale*⁸. Non a caso ormai si parla di *Cosmopolitan Constitutional Law*. Esso si caratterizza, fra l’altro, per una significativa componente solidaristica, o etero-centrica, intrinsecamente *universale* e *inclusiva*: il c.d. “amore dei lontani”, nello *spazio* (verso i non cittadini, che hanno comunque diritti inviolabili/umani) e nel *tempo* (verso le generazioni future)⁹. La “indisponibilità”/“non decidibilità”¹⁰ e la “meta-democraticità”¹¹ di gran parte dei valori costituzionali discende proprio dal fatto che essi vanno “oltre lo spazio” e siano “ultra-”, “super-”, “trans-” o “sovra-epocali”¹².

A ben vedere, però, senza costituzionalismo nemmeno potrebbe parlarsi di “vere” *Costituzioni* nazionali¹³. La questione non è, come pure potrebbe sembrare, meramente nominalistica, ma assolutamente sostanziale: non ogni ordinamento “costituito”, dunque, dotato di un apparato normativo superprimario cogente, per ciò stesso può esser definito “costituzionale”. In breve, mere costituzioni, come quelle presenti nelle *democrazie* o negli ordinamenti *autoritari/totalitari*, ossia “senza” costituzionalismo – quindi senza effettive garanzie e tutele derivanti dalla *rule of law* tipica delle liberaldemocrazie personaliste – non sono vere Costituzioni, proprio in quanto affermano, sì, *identità* politiche, ma appunto intrinsecamente “non inclusive”, sia *ab intra* (fra cittadini) che *ad extra* (fra cittadini e non)¹⁴.

La questione accennata è decisamente importante non solo sullo stretto piano del pensiero giuridico, avendo rilevanti implicazioni di natura antropologico-politica più generali. Almeno in

⁶ Cfr., per tutti: P. CARROZZA, *Nazione*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Torino, Utet, 2004, 132 ss. e C. DE FIORES, *Nazione e Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2005, 15 ss.

⁷ Cfr., per tutti, Q. CAMERLENGO, *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, Milano, Giuffrè, 2007 e A. TARABORRELLI, *Il cosmopolitismo contemporaneo*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

⁸ Cfr. A. JACKAB, *Constitutional visions of the nations and multi-ethnic societies in Europe*, in *European Constitutional Language*, Cambridge University Press, 2016, 205 ss. Per approfondimenti cfr. ancora *Non violenza e Costituzione*, cit., 139 ss.

⁹ Ho approfondito la questione in diversi lavori, cui rinvio: *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in AA.VV., *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, a cura di R. Bifulco - A. D'Aloia, Napoli, Jovene, 2008, 71ss., ma anche in *Forum di Quad. cost.* 2008, nonché in *Dir. soc.* n.2/2008, 23 ss.; *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale (sulle radici “religiose” dello Stato “laico”)*, Torino, Giappichelli, 2008, 104 ss.; *Non violenza e Costituzione*, cit., 141 ss.

¹⁰ Cfr. L. FERRAJOLI, *Iura Paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Napoli, ES, 2017, 48.

¹¹ O. WEINBERGER, *Abstimmungslogik und Demokratie*, in *Reform des Rechts. Festschrift zur 200 Jahr-Feier der Rechtswissenschaftlichen Facultät der Universität Graz*, Graz 1979, 605 ss.; nonché ID., *Rechtspolitische Institutionanalyse*, in *Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik* (Oplanden, 1988), trad. it. in N. MACCORMICK-O.WEINBERGER, *Il diritto come istituzione*, Milano, Giuffrè, 1990, spec. 313 ss.

¹² Cfr. R. DE STEFANO, *Assiologia. Schema di una teoria generale del valore e dei valori*, Reggio Calabria, Laruffa, 1982, ora in ID., *Scritti sul diritto e sulla scienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1990, 353 ss.

¹³ N.B.: l’uso della maiuscola – nel testo – per indicare *solo* le Costituzioni ispirate al costituzionalismo è voluto.

¹⁴ Su questi aspetti mi sono soffermato spec. in *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano, Giuffrè, 1994 e in *Dalla “democrazia costituzionale”, alla “democrazia a maggioranza populista/sovranista” alla “democrazia illiberale”, fino alla... “democrazia”, in Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, (DPCE) online, n. 3/2020, 3875 ss. *Ivi* ulteriori indicazioni bibl.

questo senso, o sotto questo particolare aspetto, il *costituzionalismo* è una corrente di pensiero “universalista” al pari del *comunismo* («proletari di tutti i Paesi, unitevi!»¹⁵) e del *cattolicesimo* (καθολικός= universale) riunito sotto il primato petrino, per cui «tutti gli uomini sono fratelli», in quanto figli dello stesso Dio, ciò che lo distingue – nell’ambito delle confessioni cristiane – dalla sfuggente galassia centrifuga del protestantesimo e dall’angusto nazionalismo delle Chiese ortodosse autocefale¹⁶.

L’attuale realtà degli Stati territoriali *identitari* occidentali ormai da molto tempo e fortunatamente è stata “attraversata” dal vento universalista del *costituzionalismo* che, se per un verso, utilmente li accomuna, per un altro verso – bisogna riconoscerlo – invece li destabilizza, facendo venir meno alcune ragioni, almeno quelle più grette e retrive, dell’identità nazionale. Per questo, per esempio, un grande Presidente della Repubblica italiana, combattente nella guerra di “liberazione nazionale” della Resistenza – Sandro Pertini – dunque il primo cittadino d’Italia e senza abdicare al dovere di rappresentare l’“unità nazionale” (art. 87, I c., Cost.), amava definirsi invece «cittadino del mondo». Ma faccio anche un altro esempio, per intenderci meglio: il “comune” riconoscimento del principio di libertà personale negli Stati costituzionali occidentali di fatto ne “relativizza” le diverse forme di tutela nazionale (*tribunale della libertà* in Italia, *cauzione* nel mondo anglosassone...). Insomma: sembra di poter dire che – fra gli Stati costituzionali – possono sussistere, e sussistono, divisioni e divergenze (si pensi alle guerre commerciali, oggi di scottante attualità), ma ciò che alla fine li “accomuna” è ben più di ciò che li “differenzia”.

In breve: le *identità nazionali*, quando sono vere e non frutto di mere strumentalizzazioni politiche contingenti, sono ineludibili e vanno protette, ma il *costituzionalismo* ne attenua le degenerazioni sempre possibili e storicamente ricorrenti: i *nazionalismi*. Parliamo di degenerazione del concetto di identità nazionale perché – in questa sede – si attribuisce una pregnanza negativa al termine “nazionalismo”, indipendentemente dal fatto che per comune riconoscimento, almeno nella lingua italiana, è possibile distinguere il *nazionalismo* (versione xenofoba e sciovinista dell’identità) dal *patriottismo* (versione democratica e aperta dell’identità)¹⁷.

In realtà, si può effettivamente discettare di un “nazionalismo in senso buono”, quando per esempio si pensa all’idea di *nazione* contrapponendola agli *imperi*¹⁸. Ma la persona che ha sostenuto con gli argomenti più suggestivi la possibilità di un nazionalismo inteso in senso positivo forse è la monaca benedettina – nonché medico, teologa e indipendentista catalana – Teresa Forcades, non tanto per la prospettiva femminista da cui parte (a differenza della nazione, che richiama la nascita dalla madre, il termine patria ricorda il “padre”), quanto perché sorprendentemente auspi-

¹⁵ È la nota frase conclusiva del *Manifesto del Partito comunista* (1848) di K. MARX e F. ENGELS.

¹⁶ Cfr., di Papa FRANCESCO (J.M. BERGOGLIO), soprattutto le encicliche *Laudato si’* (24 maggio 2015), *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020). Per i connessi profili giuridici del principio di fraternità, per tutti, v. già F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Roma, Città Nuova, 2012, 88 ss.

¹⁷ Cfr., per es., J.S. ROBBINS, *Patriotism not thoughtless nationalism*, in *Usa Today*, 2 luglio 2013 (cit. da T. FORCADES - D. VELASCO, *Nazione e compassione. Esiste un nazionalismo buono?* (2017), Roma, trad. it. digitale Castelvechchi editore, 2018, 374).

¹⁸ Cfr. B. ANDERSON, *Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi*, Manifestolibri, Roma, 2009. Ma, fra gli altri, v. pure A.M. THIESSE, *La creazione delle identità nazionali* (1999), Bologna, il Mulino, 2001.

ca un nazionalismo “non sciovinista”, come quello di Gandhi, o “compassionevole” come quello di Simon Weil. Secondo questo approccio: «Se il nazionalismo inteso in senso positivo avesse qualcosa di intrinsecamente escludente e separatore, qualcosa che ostacolasse la fraternità o la solidarietà senza barriere o distinzioni di classe, di certo non lo difenderei [... si tratta, invece...] di avere compassione per il proprio Paese, amarlo per la sua contingenza e per il suo limite, non per la sua superiorità o per il suo destino eterno»¹⁹.

Ad eccezione di questa singolare prospettiva – per certi versi paradossale (una sorta di nazionalismo cosmopolita) e forse contraddittoria (in quanto configura l’indipendenza catalana nel quadro di uno Stato federale plurinazionale, dunque *senza secessione*) – il termine nazionalismo ha per lo più un’accezione “negativa” ed in questo senso sarà qui usato.

Non riconoscere le diverse *identità nazionali* quasi sempre appare inutile, anti-storico e soprattutto in contrasto con lo stesso *costituzionalismo* che invece tutela il diritto all’autodeterminazione dei singoli popoli, senza che ciò incida minimamente sulla sua componente “universalistica”. Non è un caso che, sia pure per grandi linee, i valori di fondo propugnati dal costituzionalismo siano alla base non solo dei *Diritti costituzionali nazionali*, ma anche del *Diritto internazionale* contemporaneo: si pensi alle innumerevoli dichiarazioni dei diritti che si susseguono (dell’uomo, della donna, del profugo, del fanciullo, dell’embrione, ecc.), dove i contrapposti poli dell’*identità* e della *diversità* vengono miracolosamente e contemporaneamente protetti.

Naturalmente e invece, quando si fa coincidere schmittianamente l’idea di costituzione con la decisione fondamentale (*Entscheidung*) sull’identità politica di un popolo, che in quanto tale si contrappone alle altre identità, nell’angusta prospettiva *Freund/Feind*, allora il rischio che *identità nazionale* e *nazionalismo* in senso negativo coincidano è altissimo²⁰.

In conclusione, il *costituzionalismo* (intrinsecamente cosmopolita e etero-centrico, dunque “universalista”) non può non riconoscere le identità nazionali, ma costituisce ancora l’antidoto migliore al veleno delle sue sempre possibili degenerazioni, ossia al *nazionalismo* (aggressivo, autoreferenziale e non inclusivo, dunque “particularista”), anche quando quest’ultimo si presenta nella veste, solo apparentemente più presentabile, di *sovranoismo politico*, nella presunzione tutta ideologica (ma non logica) che la scoperta delle carenze e dei limiti del processo di globalizzazione abbiano magicamente cancellato le inter-dipendenze politiche ed economiche fra gli Stati, interdipendenze che invece non vengono mai meno.

¹⁹ Così T. FORCADES (in T. FORCADES – D. VELASCO, *Nazione e compassione. Esiste un nazionalismo buono?*, cit., 88 e 221), che addirittura fonda su basi *trinitarie* la sua ricostruzione: «[il fatto che] ciascuna delle tre persone divine occupi uno “spazio proprio” e abbia la sua identità distintiva, non impedisce che si stabilisca fra di loro l’unità più stretta, la fonte, in effetti, di ogni unità e identità. Unità nella diversità, questo è il segreto che il nazionalismo inteso in senso positivo ci rivela. Unità nella diversità e un’unità che non ha nulla a che vedere con l’uniformità» (p. 88).

²⁰ Cfr., di C. SCHMITT, la *Verfassungslehre* (Berlin 1928). Ma, prim’ancora, in Italia, V. ZANGARA, *Lo Stato moderno e la nazione: dalla concezione democratica alla concezione nazionale dello Stato*, Palermo, Ates, 1926.

5. Identità “costituzionale” e identità “nazionale”: una convivenza necessaria, ma difficile.

Come si “intreccia” l’identità *nazionale* con l’identità *costituzionale*? Si tratta di due identità spesso connesse, ma diverse.

Forse è bene precisare subito che – anche laddove si intendesse il concetto di identità costituzionale in senso politicamente neutro, quale mero “assetto giuridico fondamentale” di uno Stato (ma, come già detto, non è il caso di chi scrive) – un’identità costituzionale, per essere realmente tale e quindi avere un senso, dovrebbe comunque avere un contenuto assiologico pur minimo, che ne determini una natura non meramente *descrittiva*, bensì anche *prescrittiva*. In questo senso, la “prescrittività” di un’identità costituzionale riguarda sia le c.d. costituzioni-bilancio (che guardano a un passato da conservare) che le c.d. costituzioni-programma (che guardano a un futuro da realizzare): in entrambi i casi, infatti, le costituzioni hanno un senso solo se e nella misura in cui esse sono giuridicamente “cogenti” e gerarchicamente prevalenti sulle altre fonti; dunque solo se non esiste il timore nichilistico del *paternalismo costituzionale*. Insomma, piaccia o no, le vere costituzioni sono fatte per durare nel tempo e per vincolare concretamente i consociati a un particolare modello assiologico di convivenza sociale. Le considerazioni ora svolte valgono, a maggior ragione, se il concetto di “identità costituzionale” viene ricondotto – come qui espressamente è stato fatto – al costituzionalismo, ossia al modello sociale occidentale liberaldemocratico e personalista.

Ciò detto, in linea di massima e quindi ordinariamente, almeno in Occidente un’identità nazionale è anche uno “Stato” e segnatamente uno Stato costituzionale, realizzandosi dunque pienamente la coincidenza fra identità *nazionale* e identità *costituzionale*. Ma non è detto che questo accada e, soprattutto, nemmeno *sempre* conviene che accada.

Nel momento in cui scrivo si presume che nel mondo esistano circa 2000 “identità nazionali” diverse, ma gli “Stati” riconosciuti dall’Onu sono soltanto 193. Con ogni evidenza, se ad ogni identità nazionale corrispondesse uno Stato – ossia una struttura giuridico-politica che le organizzi e tuteli in via esclusiva e in posizione paritaria con gli altri ordinamenti statali – i 160 micro- e macro-conflitti attualmente in corso sulla terra si moltiplicherebbero vertiginosamente. È dunque senz’altro preferibile – come saggiamente propone il Vaticano, che è un semplice osservatore presso l’ONU – che molte, anzi la gran parte, delle *identità nazionali* siano protette “dentro” gli attuali, o poco più degli attuali, Stati esistenti (in questo senso, il regionalismo alto-atesino italiano potrebbe essere un modello se non per tutti, per molti Paesi).

Del resto, esistono “identità nazionali” senza Stato (palestinesi, curdi...), “identità nazionali” disperse su più Stati (palestinesi, curdi, armeni, magiari, altoatesini, sloveni, ecc.) e “identità nazionali” culturalmente presenti in tutto il mondo (ebrei, armeni...).

Bisogna pure stare attenti a non confondere gli Stati semplicemente *pluri-linguistici* e gli Stati semplicemente *multi-etnici* con gli ordinamenti multi- o pluri-nazionali. Ci sono, invero, situazioni storiche e geo-politiche di difficile inquadramento giuridico, che però affettivamente potrebbero essere considerate “multi-” o “pluri-nazionali”: per esempio, il modello belga della convivenza fra

due diverse identità nazionali (fiamminga e vallone) o la forma (presente e auspicata) dell'autonomia/identità catalana in Spagna²¹. Ma – con le eccezioni ricordate – ordinariamente è ben raro immaginare Stati veramente multi-nazionali. Infatti, nonostante le diversità linguistico-culturali fra i cantoni, sembra corretto considerare la Svizzera uno Stato “costituzionale” *nazionale*, e non pluri-nazionale, e così pure, analogamente, bisogna considerare gli Stati Uniti uno Stato costituzionale certo multi-etnico, ma non multi- o pluri-nazionale, bensì nazionale. Non è possibile qui soffermarsi sul punto, ma l'evidente multi-etnicità della società americana (*melting pot*) e persino il connesso plurilinguismo (lo spagnolo è ormai la seconda lingua), non inficia l'identità *nazionale* americana, per varie ragioni: il peso della storia, la funzione simbolica della bandiera, la Costituzione, ecc.

In breve, con le precisazioni appena svolte, ordinariamente e in astratto le due “identità” (*nazionale* e *costituzionale*) sono del tutto compatibili. Ciò appare evidente proprio *negli Stati costituzionali* che sono anche *nazionali* e trova conferma pure nel fatto che, almeno finora, non ci siano mai state guerre fra di essi.

E negli Stati “non” costituzionali, ossia nelle *democrazie illiberali*, nelle *democrazie* e nei regimi *autoritari/totalitari*? Spiace dirlo, ma malauguratamente in questi ordinamenti l'identità *nazionale* degenera sempre in *nazionalismo*: si pensi, fra gli altri, in passato alla Germania nazista che ha invaso mezza Europa, all'Italia fascista che invase la Grecia e l'Etiopia o all'Argentina di Galtieri che invase le isole Malvinas/Falkland e, oggi, all'attuale Russia di Putin che aggredisce l'Ucraina, ecc. Per la verità, non sempre il nazionalismo assume un volto palesemente aggressivo e bellicista: basti guardare all'attuale regime della Cina comunista, certo non privo di aggressività (ne sono prova l'occupazione del Tibet e della Mongolia) e forse pronto ad invadere Taiwan, ma, almeno al momento, apparentemente più impegnato nella competizione internazionale economico/finanziaria/commerciale.

Dal punto di vista liberaldemocratico e personalista, qui dichiaratamente adottato, l'identità *nazionale* può ben funzionare solo se ad essa si sovrappone un'identità *costituzionale*, ossia solo se il costituzionalismo permea di sé i valori di uno Stato nazionale o, se si preferisce, semplificando, solo se lo Stato *nazionale* è “anche” uno Stato *costituzionale*.

Tuttavia e purtroppo questa pur ragionevole tesi teorica vacilla di fronte all'esperienza storica concreta, anche recente, di Stati che – pur cumulando, almeno formalmente, l'identità *nazionale* con quella *costituzionale* – di fatto stanno svuotando pericolosamente la seconda, sottoponendola a pericolose lacerazioni: penso all'attuale governo “imperiale” di D. Trump negli USA, indifferente ai vincoli derivanti dal potere giudiziario, e allo sterminio palestinese ad opera del democratico Stato di Israele, governato *pour cause* in regime di continua emergenza bellica, da B. Netanyahu.

²¹ Per quanto si tratti di una semplificazione, è difficile negare l'efficacia della descrizione della situazione catalana proposta da T. FORCADES (cfr. *Nazione e compassione. Esiste un nazionalismo buono?*, cit., 115): «Il popolo catalano... è pluristatale, dal momento che i suoi membri sono attualmente distribuiti in 4 Stati: Andorra, Italia, Francia e Spagna. Lo Stato boliviano, invece, è plurinazionale e lo sono anche lo Stato spagnolo e quello francese. La differenza è che lo Stato boliviano lo riconosce nella propria Costituzione con orgoglio, quello spagnolo lo riconosce a denti stretti e il francese lo nega».

In conclusione, la convivenza fra *identità costituzionale* e *identità nazionale* è necessaria, ma difficile e tutt'affatto scontata e definitiva. Infatti, se è vero che ordinariamente una *identità nazionale*, per ben vivere ed operare, deve essere “anche” un’*identità costituzionale* (regimi liberaldemocratici e personalisti), è vero pure che esistono *identità nazionali* che non sono *costituzionali* (democrazie e regimi autoritari/totalitari), ma soprattutto malauguratamente è vero che anche le *identità nazionali costituzionali* esistenti possono perdere la loro originaria identità “costituzionale”, mantenendo però l’identità “nazionale”.

Insomma, per il binomio identità nazionale / identità costituzionale, non vale il detto che *simul stabunt, simul cadent*. Purtroppo, non è detto che “sempre” *simul stabunt*, né che “sempre” *simul cadent*.

6. L’Unione Europea quale possibile *identità costituzionale* “non nazionale”, ma *transnazionale*?

Dalle riflessioni fin qui svolte emerge che sono possibili, ed esistono, Stati nazionali “costituzionali” e Stati nazionali “non costituzionali”, mentre non esistono – o comunque è ben più difficile individuare concretamente – uno Stato *costituzionale* che non sia “anche” *nazionale*.

Con le eccezioni prima ricordate, le identità multi-nazionali dotate di specifico ordinamento giuridico – dunque gli *Stati multinazionali* – esistono più nelle ricostruzioni dei manuali che nella realtà. Senza entrare nella insolubile diatriba della distinzione fra “confederazioni” e “federazioni”, che non credo ci aiuterebbe molto in questo caso, è solo con difficoltà che si possono considerare, anche per le ragioni prima accennate, “identità multi-nazionali” realtà come quelle degli USA, del Brasile, del Canada, dell’Australia, della Svizzera, ecc. Spesso è più facile pensare, semmai, che *all’interno* di tali ordinamenti sono comunque protette – oggi – alcune *minori identità nazionali* (p.e.: la nazione indiana negli USA, la nazione aborigena in Australia, ecc.).

Parimenti, mi sembra inadeguato parlare di “identità costituzionale” di fronte alla mera coesistenza di “riunioni” di identità nazionali diverse, come nel caso della C.S.I., o Comunità degli Stati Indipendenti, che è piuttosto (non tanto un’“identità costituzionale”, quanto) soltanto un’“organizzazione internazionale”, composta da nove delle quindici ex repubbliche sovietiche, con sede a Minsk, capitale della Bielorussia, che costituiscono di fatto una sorta di semplice alleanza di Stati satelliti della Russia²².

Rimane dunque vero che è piuttosto difficile individuare un’identità costituzionale “non nazionale”, ma realmente multi-nazionale. Difficile, ma non impossibile.

Si può, infatti, configurare *teoricamente* uno Stato “costituzionale non nazionale”, con uno sforzo di immaginazione facilitato, almeno in Europa, dall’esistenza del c.d. *costituzionalismo multilivello*: fenomeno che ha indotto a parlare di “internazionalizzazione del Diritto costituzionale” e di “costituzionalizzazione del Diritto internazionale”.

²² Ne fanno parte, com’è noto: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Russia, Uzbekistan. Per note ragioni storiche, il Turkmenistan si è ritirato nel 2005 e l’Ucraina nel 2018.

Ricordo che l’Unione Europea ha oggi un’esplicita rilevanza costituzionale (cfr. artt.: 97, I c.; 117, I, II, V, c.; 119, I c.; 120, u.c.; 122, II c.) – al punto che per molti italiani, soprattutto giovani, costituisce ormai una sorta di “grande Patria” (*Heimat*), accanto alla “piccola Patria” nazionale (*Vaterland*) – sicché l’auspicata trasformazione dell’attuale modello solo cripto-federalista dell’Unione Europea in una vera e propria “federazione” potrebbe dar vita appunto a uno vero Stato (federale) *costituzionale* “non nazionale”, ma pluri-nazionale. Ove si riuscisse ad andar oltre gli attuali Trattati UE e si desse vita ad un vero “Trattato *costituzionale* europeo” si realizzerebbe un singolare rovesciamento del tradizionale rapporto cronologico fra *atto* (Carta scritta) e *processo* costituzionale (storico), in quanto l’atto (Trattato costituzionale) in questo caso non sarebbe tanto l’atto iniziale del nuovo ordinamento, quanto semmai la conseguenza finale di un lungo processo storico (comunitario) di unificazione²³. La costituenda e auspicabile Federazione degli Stati Uniti d’Europa creerebbe, forse per la prima volta nella storia, una singolarissima identità *costituzionale* “non nazionale”, ben diversa dalla semplice “Europa delle patrie” di Charles De Gaulle.

Più precisamente, si tratterebbe di un’identità *costituzionale sovra-nazionale* che, anzi, dichiaratamente ambisce a tutelare “anche” le diverse identità *nazionali* costitutive del nuovo ente (dunque anche *trans-nazionale*?). Per quanto ampiamente auspicabile, sarebbe una sorta di *quadratura del cerchio*: un progetto tanto mirabile, quanto arduo²⁴.

²³ Sottolineavo questa peculiarità in *Il caso esemplare della Costituzione Europea come “insieme di atti” (puntuali nel tempo) e “insieme di processi” (storici): dalle C.E.E. (Comunità Economiche Europee), alla C.E. (Comunità Europea), all’U.E. (Unione Europea), agli U.S.E. (Stati Uniti d’Europa)*, in AA.VV., *Verso una Costituzione europea*, a cura di L. Leuzzi e C. Mirabelli, Roma, Marco Editore, 2003, 621 ss.

²⁴ È appena il caso di ricordare che, già ora, sia il TUE che il TFUE dell’Unione Europea – che costituiscono, insieme alla CDFUE, le fonti superprimarie dell’UE, assumendo di fatto la natura di trattati costituzionali europei – tutelino e rispettino le diverse identità *nazionali*, sia pure nella comune cornice *giuridico-costituzionale* dell’Unione, riassumibile nell’art. 2 del TUE: «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». E l’Unione prevede che la «violazione grave da parte di uno Stato membro» di tali valori possa essere sanzionata (art. 7). Il riconoscimento delle identità *nazionali* si traduce in rispetto: «della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli europei» (Preambolo TUE) e delle «diversità culturali e linguistiche» (art. 3, n. 3, IV c., TUE). La tutela delle “identità nazionali” è espressamente presente nell’art. 4, n. 2 del TUE: «L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro». È rimarchevole il tentativo di armonizzare identità *nazionale* e identità *costituzionale* attraverso il rinvio alle c.d. “tradizioni costituzionali comuni”: «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali» (art. 6, n. 3 TUE). Né manca il richiamo alle «diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri» (art. 67, n. 1, TFUE) e, analogamente, alle «differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri» (art. 82, n. 2, TFUE). Decisiva, per comprendere il tentativo europeo di “armonizzazione” fra identità *nazionali* e identità *costituzionale*, è soprattutto la Carta dei diritti dell’UE, per la quale mi permetto di rinviare a: *La “cultura costituzionale” sottesa alla Carta dei diritti dell’Unione europea, fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche*, in AA.VV., *Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri*, a cura di C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar e A. Spadaro, Napoli, ES, 2016, 473 ss.

7. I termini/concetti di Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato e Repubblica nell'ordinamento costituzionale.

Nella Costituzione italiana sono presenti ben 75 volte la parola *Repubblica* e 63 volte la parola *Stato*; solo 4 volte la parola *popolo*; solo 3 volte le parole *Paese* e *Nazione* e solo 2 volte le parole *Patria* e *Italia*. Mi sono soffermato in dettaglio altrove sul punto, sottolineando soprattutto l'attuale tendenza ad abusare della parola “nazione”, e a quella sede rimando²⁵.

Mi limito qui a ricordare che l'identità nazionale di un popolo è fondata (non *mummificata*) su un comune passato, fatto di religione, etnia, lingua, usi e costumi, ma non soltanto da questi tradizionali fattori, in quanto inevitabilmente evolve nel tempo. Proprio in quanto la Costituzione non è semplicemente un “atto” (puntuale nel tempo), ma un “processo storico”²⁶ e proprio in quanto le società contemporanee sono sempre più “liquide” (multietniche, multiculturali e pluri-religiose), alla determinazione «dell'*identità nazionale* ormai “concorrono” anche tantissimi “non cittadini” (comunitari ed extracomunitari) che, vivendo e lavorando in Italia, si riconoscono nei valori della Costituzione repubblicana e sono per questo pienamente integrati con gli altri residenti»²⁷. Francamente, non mi pare del tutto conforme a quest'orientamento la lettera inviata alla Corte europea dei diritti dell'Uomo dalla nostra Presidente del consiglio – insieme ad altri 8 capi di governo europei (Danimarca, Austria, Belgio, Lituania, Estonia, Lettonia, Polonia e Repubblica Ceca) – che auspica una riforma della Corte EDU che tenga conto delle attuali politiche migratorie nazionali²⁸.

La difficoltà che si incontra nell'uso delle parole qui prese in esame discende dal fatto che bisogna onestamente distinguere fra l'interpretazione che è possibile darne e talvolta si dà (*sein*), dall'interpretazione che invece, almeno nello Stato costituzionale, dovrebbe darsi alle stesse (*sollen*). Sicché, in via del tutto teorica e generale, “tutti” i termini prima ricordati – Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato e Repubblica – in quanto certo “tipizzano” doverosamente uno specifico contesto storico-giuridico-politico, possono essere considerati escludenti e non includenti. Ma, se questo è possibile in astratto e talora accade (*sein*), in concreto – almeno nello Stato costituzionale – non sono *escludenti*, ma hanno, anzi dovrebbero avere (*sollen*), una pregnanza semantica sempre *includente* e non nazionalistica. Ciò significa che andrebbero sempre letti/interpretati in senso squisitamente *inclusivo*, come già ricordato: quale *più* (Paese, Stato e Repubblica) e quale *meno* (Italia, Patria o Nazione).

Addirittura, e a ben vedere, il “non cittadino” può sentirsi partecipe attivo anche nel caso di queste ultime tre identità collettive, apparentemente *meno* inclusive delle prime tre, al punto che

²⁵ Per approfondimenti (e indicazioni degli specifici articoli in cui i termini ricordati sono citati) v. ancora *Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato, Repubblica: il soggetto è lo stesso, ma i termini sono “sempre” fungibili, ossia sinonimi in senso stretto?*, cit., spec. 107 ss.

²⁶ Rinvio a *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, n.3/1998, 343 ss.

²⁷ Cfr. *Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato, Repubblica*, cit., 113.

²⁸ Per il testo della lettera, cfr. <https://www.agi.it/politica/news/2025-05-22/migranti-lettera-italia-e-8-paesi-aprire-dibattito-sucedu-31534513/>.

ha il *diritto* di assumersi dei *doveri* verso le stesse (Italia, Patria, Nazione), benché formalmente non ne faccia (ancora) parte, come ci ha ricordato la stessa Corte costituzionale: sent. n. 119/2015²⁹.

Insomma, nell’uso di tutti questi termini bisognerebbe seguire un approccio esattamente opposto a quello “sovranicistico”, come del resto e in fondo richiede la stessa Costituzione, che prevede invece “limitazioni di sovranità”. Per tacere degli articoli, già citati, dove si richiama la *primauté communautaire*, basti ricordare l’art. 11: «(l’Italia)... consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». E vieppiù questa impostazione *non sovranista* del nostro ordinamento viene confermata ancora una volta dalla Corte costituzionale, che di recente ha letteralmente “smantellato” il regionalismo differenziato, almeno nei termini previsti dalla c.d. legge Calderoli, in nome dell’unità nazionale e paradossalmente invocando proprio i vincoli derivanti dal sistema cripto-federale europeo (sent. 192/2024)³⁰.

Conseguentemente, proprio a questa *identità costituzionale solidale ed inclusiva* dovrebbe ispirarsi la normativa nazionale sulla cittadinanza... per essere costituzionalmente compatibile.

8. Un’ultima digressione: opinione pubblica, coscienza sociale e... Nazione.

Da ultimo, sia consentita una breve riflessione che potrebbe sembrare (e forse è) una digressione, ma spero non inutile: l’ampiezza semantica, e quindi concettuale, del termine “identità collettiva” porta, quasi automaticamente, a incontrare/confrontarsi se non con altre identità in senso stretto (*id est*: soggetti definiti), piuttosto con altri “fenomeni collettivi” estremamente rilevanti nello Stato costituzionale contemporaneo: mi riferisco ai concetti di *opinione pubblica* e *coscienza sociale*. Inoltre, fra gli altri, incidono nella formazione delle due identità collettive generali di cui fin qui ci siamo occupati – “nazionale” e “costituzionale” – anche alcuni “atti giuridici” esterni agli ordinamenti nazionali: le *decisioni* dei tribunali inter- e sovra-nazionali.

Come già detto, l’identità “nazionale” e quella “costituzionale” spesso coesistono, anche se non coincidono necessariamente: per esempio, l’“interesse” *nazionale* può essere fatto coincidere con l’“identità” *nazionale* solo a condizione che sia compatibile con l’“interesse”, e dunque con l’“identità”, *costituzionale*. In merito, va detto che non v’è, né può esservi, una ripartizione rigorosa, almeno in termini giuridico-formali, fra organi competenti a determinare l’identità *nazionale* e organi competenti a determinare l’identità *costituzionale*. Piaccia o no, storicamente “concorrono” a determinare entrambe le identità sia i c.d. organi di indirizzo politico, sia quelli c.d. di controllo/garanzia. Se ciò è vero, è ancor più vero e innegabile, però, che la necessaria coincidenza, o quantomeno non incompatibilità, fra *identità nazionale* e *identità costituzionale* lascia trasparire il con-

²⁹ Esempio, in merito, spec. il lavoro di A. RAUTI, *Il diritto di avere doveri. riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla sent. cost. n. 119/2015*, in *Rivista AIC*, 4/2015, 1 ss.

³⁰ Su cui mi permetto di rinviare a *La “quadratura del cerchio”... o della sent. cost. n. 192/2024*, in *Diritti regionali*, n. 1/2025, 1 ss. e a *La sent. cost. n. 192/2024: il “doppio schiaffo” della Corte costituzionale alla classe politica, di centro-sinistra e di centro-destra*, in *Scritti in onore di Stelio Mangiameli*, in corso di stampa, 2025.

fronto continuo fra chi concorre prioritariamente a determinare la prima (organi di indirizzo politico: Governo e Parlamento) e chi – al di là dei valori generalissimi fissati dalle Carte – stabilisce “praticamente”, di volta in volta, nella contingenza storica concreta, la seconda (organi di garanzia e controllo: Corte costituzionale e Presidente della Repubblica), mettendo in evidenza la dialettica fisiologica esistente fra “pesi e contrappesi” tipica dello Stato costituzionale.

La questione, assolutamente centrale nel dibattito costituzionalistico mondiale, non può esser in questa sede affrontata, esigendo considerazioni di ben altra portata rispetto alle modeste riflessioni presenti. Mi limito qui a ribadire quanto più volte sostenuto altrove: in gran parte, oggi, l’identità costituzionale negli Stati costituzionali non è qualcosa di statico e pietrificato, ma viene dinamicamente “costruita” con un paziente, certosino, scrupoloso, lavoro di interpretazione equilibratrice/moderatrice, essenzialmente svolta dai tribunali costituzionali, senza per questo che si pervenga automaticamente all’arbitrio e quindi alla degenerazione del *freie Recht*. Al netto di alcuni eccessi, prontamente segnalati dalla dottrina, è proprio questa (non di rado raffinata) elaborazione ermeneutica che fortunatamente “fa” la *Costituzione vivente* e che rende lo Stato costituzionale contemporaneo, con lo scandalo di alcuni, essenzialmente uno *Stato giurisdizionale*³¹.

Se ciò è vero, allora l’attenzione maggiore degli studiosi non può che essere rivolta, non esclusivamente ma soprattutto, al lavoro dei tribunali costituzionali. E, in questa prospettiva di realismo costituzionale, bisogna prendere atto che ci sono almeno quattro fattori che possono incidere sulla determinazione dell’identità costituzionale/nazionale, per come essa viene delineata appunto attraverso il complesso ma decisivo lavoro ermeneutico delle Corti costituzionali:

- 1) la *Carta*, ossia il parametro costituzionale nazionale per eccellenza;
- 2) la sempre crescente, per quantità e qualità, *giurisprudenza dei tribunali inter- e sovra-nazionali* (sorvolando sulla *International Criminal Court* dell’Aja, quantomeno la CGUE di Lussemburgo e la Corte EDU di Strasburgo), che spesso ormai costituisce – *ex art. 117, I c., Cost.* – un parametro costituzionale aggiuntivo/integrativo;
- 3) la c.d. *coscienza sociale*, concetto che indica la percezione collettiva, matura e consolidata di un “interesse” ormai diventato un “valore” sociale riconosciuto (se non dall’unanimità, dalla maggioranza dei cittadini). Per questo – pur non essendo un parametro in senso stretto – la coscienza sociale viene esplicitamente ritenuta dalla giurisprudenza Corte un “argomento” di cui dover conto, quindi meritevole di tutela costituzionale; infine e purtroppo, talvolta anche
- 4) l’*opinione pubblica*, termine che evoca invece un sentimento popolare diffuso ma temporaneo, occasionale, contingente, continuamente mutevole perché emozionale o emotivista, di cui i sondaggi sono facile termometro. Va detto chiaramente e con fermezza che i tribunali costituzionali *non dovrebbero* assolutamente tener conto di quest’ultimo fattore, proprio perché – a differenza della coscienza sociale: solida, chiara e tendenzialmente stabile – l’opinione pubblica è sfuggente, ambigua ed instabile, come tale manipolabile e soggetta più che a evoluzione, semmai a involuzione.

³¹ Per approfondimenti e indicazioni bibliografiche rinvio senz’altro a *Non violenza e Costituzione*, cit., spec. 19 ss., 159 ss., 258 ss.

Del resto, quando i tribunali costituzionali – oscillando in modo scaltro fra *self-restraint* e *judicial activism* – cedono all’influenza dell’opinione pubblica, di fatto rinunciano alla funzione equilibratrice/moderatrice (n.b.: non *pregiudizialmente* anti-maggioritaria, ma *ragionevolmente* contro-maggioritaria) che invece dovrebbe caratterizzarli, tradendo la loro primigenia funzione di custodi innanzitutto della Carta, “faro” vero e ultimo dei giudici.

Infine, non può ignorarsi che ai 4 fattori prima ricordati – che inevitabilmente incidono sull’identità costituzionale/nazionale – se ne stia aggiungendo negli ultimi anni anche un quinto: le decisioni degli “altri” tribunali costituzionali nazionali, che danno vita a interessanti ed espliciti richiami “intrecciati” alla giurisprudenza dell’uno o dell’altro³².

A conclusione di queste brevi riflessioni può dirsi che – affinché si affermino in un determinato momento e contesto storico, proprio come forme di identità collettive generali “riconosciute” dai consociati (l’*Erkennung* della dottrina tedesca) – sia il concetto di Costituzione che quello di Nazione sono frutto, talora travagliato, di lunghi processi storici. Emerge così che l’identità *costituzionale* – al pari e contestualmente a quella *nazionale* – non è statica e immobile, ma storicamente e necessariamente in continua, costante evoluzione, apparendo dunque intrinsecamente dinamica. Lo Stato “costituzionale/nazionale” che ne discende esprime un equilibrio delicato, necessariamente imperfetto e instabile, che permette però di non cedere alle due perenni e opposte tentazioni che affannano i giuristi costituzionalisti: pretendere di conservare immutabile l’originaria identità nazionale/costituzionale, col rischio di scivolare facilmente nell’immobilismo e nel nazionalismo o, al contrario, negare *di fatto* l’esistenza di tale originaria identità nazionale/costituzionale, svuotando relativisticamente le Carte di reale pregnanza assiologica e cogenza, per inseguire le involuzioni di un’opinione pubblica manipolabile e volubile.

L’*identità costituzionale/nazionale* dello Stato contemporaneo – in fondo, fin dalla sua nascita (per convenzione: Pace di Westfalia, 1648) – corre di continuo proprio questi due opposti e paralleli rischi mortali, oscillando fra irrigidimento e svuotamento assiologico (dell’*identità costituzionale*), da un lato, ed esaltazione e appiattimento (dell’*identità nazionale*), dall’altro. I rischi riguardano tutti i Paesi del mondo, ma soprattutto ed emblematicamente gli Stati europei, soggetti oggi a un non trascurabile *stress* di fronte a un futuro continentale incerto: ritorno ai beceri nazionalismi, che hanno generato sanguinose guerre mondiali, o slancio verso un auspicabile futuro federale, che realizza il miracolo di un ordinamento *costituzionale* realmente *multi-nazionale*, aperto e inclusivo? I prossimi decenni ci diranno la strada che verrà intrapresa nel vecchio continente.

³² In quest’ultimo caso si darebbe vita, più che a un “quadrilatero”, a una sorta di “pentagono costituzionale”. Su questa osservazione e per approfondimenti giurisprudenziali e bibliografici sugli argomenti sinteticamente affrontati in questo paragrafo, cfr. il mio *I confini della Corte: dal “triangolo delle bermuda” al “quadrilatero costituzionale”*, in *Consulta online*, fasc. I/2024, 463 ss.

Abstract [It]: Le costituzioni dei singoli Stati sono atti eminentemente “nazionali”, mentre il costituzionalismo è una corrente di pensiero giuridico-politico squisitamente “transnazionale” e cosmopolitico (*Cosmopolitan Constitutional Law*). Esso si caratterizza per una significativa componente solidaristica, intrinsecamente *universale e inclusiva*: il c.d. “amore dei lontani”, nello *spazio* (verso i non cittadini, che hanno comunque diritti inviolabili/umani) e nel *tempo* (verso le generazioni future). Il costituzionalismo costituisce l’antidoto migliore al veleno della degenerazione delle identità nazionali: il nazionalismo (aggressivo, auto-referenziale e non inclusivo), anche quando quest’ultimo si presenta nella veste, forse più presentabile, di *sovranismo politico*. Purtroppo la convivenza fra *identità costituzionale* e *identità nazionale* è necessaria, ma tutt’affatto scontata e definitiva.

Title: ‘Constitutional’ identity and ‘national’ identity: not always *simul stabunt*, nor always *simul cadent*

Abstract [En]: *The constitutions of individual States are eminently “national” acts, while constitutionalism is a juridical-political school of thought that is distinctly “transnational” and cosmopolitan (i.e. Cosmopolitan Constitutional Law). It is characterised by a significant component of solidarity, intrinsically universal and inclusive: the so-called “love of the distant,” both in space (towards non-citizens, who nonetheless possess inalienable/human rights) and in time (towards future generations). Constitutionalism represents the best antidote to the poison of the degeneration of national identities: nationalism (aggressive, self-referential, and non-inclusive), even when the latter appears in its perhaps more palatable form of political sovereigntism. Unfortunately, the coexistence between constitutional identity and national identity is necessary, but far from guaranteed or permanent.*

Parole chiave: identità nazionale; identità costituzionale; patriottismo costituzionale; nazionalismo; costituzionalismo; Unione Europea.

Keywords: *national identity; constitutional identity; constitutional patriotism; nationalism; constitutionalism; European Union.*